



TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA

UFFICIO CONCURSUALE E DELLA REGOLAZIONE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA

Il Tribunale, composto dai sig.ri magistrati

Dott.ssa Mariapia Parisi	Presidente
Dott. Paolo Gilotta	Giudice rel
Dott.ssa Elisa Romagnoli	Giudice

Ha emesso il seguente

DECRETO

Visto il ricorso ex artt. 57 e 48 CCI depositato da SETRAMAR S.P.A. (C.F. 00071540397), con sede legale in Ravenna, Via Classicana n. 99, per l'omologa degli accordi di ristrutturazione stipulati, *inter alia*, con BORROMINI SPV SRL, con la controllata LLOYD RAVENNA S.P.A. e con la controlla indiretta ADRIACOCKE COMMODITIES S.R.L.

Dato atto che l'operazione di ristrutturazione in oggetto costituisce un segmento di un'unitaria e più ampia operazione di ristrutturazione che interessa – agli effetti societari e finanziari – larga parte del perimetro del gruppo SETRAMAR, ancorché la stessa non sia presentata ai sensi dell'art. 284 c. 2 e ss. CCI;

rilevato che, più precisamente, oggetto delle domande congiuntamente presentate dalla holding SETRAMAR SPA e dalle controllate è l'omologazione di nr. 4 distinti accordi (o “fasci” di accordi), che si fondano su distinti piani reciprocamente interferenti in quanto condizionati l'uno all'omologazione dell'altro e a cui sono associati, sinergicamente, accordi bilaterali che, quando non inseriti negli accordi di ristrutturazione oggetto di ricorso, regolano rapporti infragruppo o rapporti con singoli creditori, riscadenando i termini di pagamento;

rilevato, ancor più in particolare, che il presente ricorso insta per l'omologazione di un “fascio di accordi”, cumulativamente realizzanti l'adesione di oltre il 60% dei creditori della ricorrente, composto da: a) il contratto plurilaterale stipulato, *inter alia*, con BORROMINI SPV S.R.L., principale creditore finanziario della *holding*; b) l'accordo bilaterale raggiunto tra SETRAMAR e la partecipata LLOYD RAVENNA S.P.A., relativo al trattamento del debito finanziario infragruppo verso quest'ultima, nell'ambito del contratto plurilaterale stipulato tra LLOYD e alcuni suoi creditori, oggetto di autonomo ricorso per omologazione ex art. 57, 48 CCI; c) l'accordo bilaterale raggiunto tra SETRAMAR e la controllata indiretta ADRIACOCKE COMMODITIES S.R.L., relativo al trattamento del debito infragruppo verso quest'ultima, nell'ambito del contratto plurilaterale stipulato da ADRIACOCKE COMMODITIES ai sensi dell'art. 56 CCI;

dato atto che il pagamento integrale dei creditori non aderenti è rimesso ai flussi generati dalla continuità aziendale, sul presupposto del ripristino, in esito all'omologazione e alla esecuzione del piano, dell'equilibrio economico e finanziario dell'impresa e della capacità di questa di produrre marginalità da destinare all'indebitamento corrente;

dato atto che risulta la determina ex art. 120 bis CCI;

ritenuta opportuna la nomina – ai sensi degli artt. 40 co. 4 e 48 co. 4 CCI – di un commissario giudiziale;

P.Q.M.

Nomina commissari giudiziali i dott.ri LUCA MANDRIOLI (MNDLCU67R19F257C) di Modena, e GIAN MARCO GROSSI (GRSGMR64M12H199J), di Ravenna, entrambi iscritti all’elenco dei Gestori previsto dagli artt. 356 e ss. CCI;

Fissa davanti al giudice relatore dott. Paolo Gilotta l’udienza del **27.02.2024 ore 10:30 e ss.** per la comparizione della ricorrente, del commissario giudiziale e di eventuali creditori/terzi opposenti;

Dispone che il debitore dia comunicazione del presente decreto ai creditori/terzi opposenti che dovessero proporre opposizione ex art. 48 co. 4 CCI.

Si comunichi.

Ravenna, 25/01/2024

Il giudice rel.
dott. Paolo Gilotta

Il Presidente
dott.ssa Mariapia Parisi